

IP & IT

CONTRAFFAZIONE

Commercio di prodotti con segni falsi: può concorrere la ricettazione

martedì 10 settembre 2019

di **Mentasti Giulia Maria** Avvocato del Foro di Milano, Studio Legale e Tributario Loconte & Partners

La Cassazione, con la sentenza n. 32733/2019, in tema di contraffazione, ha confermato che il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le condotte delineate dalle due norme sono ontologicamente nonché strutturalmente diverse e che esse non sono neppure contestuali, essendo ipotizzabile una soluzione di continuità anche rilevante: infatti, nella ricettazione viene incriminato l'acquisto e più in generale la ricezione di cose provenienti da reato, mentre l'art. 474 c.p. sanziona la detenzione per la vendita o comunque la messa in circolazione di beni con marchi o segni contraffatti e non contempla il momento dell'acquisto; peraltro, l'azione raffigurata nella prima norma è istantanea, mentre la detenzione a fini di vendita è permanente e interviene successivamente.

Cassazione penale, Sez. II, sentenza 22 luglio 2019, n. 32733

Contenuto per abbonati